

***PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D. LGS. 50/2016
PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PUBBLICO SOPRA SOGLIA UE
AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA
CONSISTENTI NELLA "PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER
I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO DEGLI AFFARI DI
FIRENZE" (CON OPZIONE PER LA DIREZIONE LAVORI
A FAVORE DELLA STAZIONE APPALTANTE)***

GARA N. 7003654 - CIG: 7398345B6C- CUP: C19D17000620007

Quesito 1:

I 2 servizi di punta richiesti per il criterio A dell'Offerta Tecnica relativi alla classe e categoria E.21 possono essere stati svolti da un ingegnere che ha eseguito la sola progettazione strutturale, fermo restando l'affinità per la classe e categoria in questione e la destinazione d'uso?"

Risposta al quesito 1:

In base all'art. 37 del Disciplinare di gara "ciascun concorrente dovrà allegare la documentazione con la quale il Concorrente descriva 4 (quattro) servizi illustranti le capacità professionali scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dal D.M. 17 giugno 2016, ricompresi nelle classi e categorie ex articolo 14 della L. 143/1949 specificate all'art. 5.1 dell'allegato DPP, ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico;

la documentazione sarà prodotta per le seguenti classi e categorie previste nell'appalto:

- Categoria Edilizia E.21, illustrazione di 2 (due) servizi;
- Categoria Impianti IA.02, illustrazione di 1 (uno) servizio;
- Categoria Impianti IA.03, illustrazione di 1 (uno) servizio;

il mancato adempimento per una specifica classe e categoria, comporterà l'esclusione dell'elemento di valutazione dal confronto a coppie e l'assegnazione del punteggio "zero" con riferimento al relativo sub-criterio.

NB: Saranno valutati soltanto servizi rispondenti alle seguenti prescrizioni, in caso contrario si attribuirà punteggio pari a zero per i corrispondenti sub-criteri".

Di conseguenza, i servizi di punta devono essere relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle "ID-Opere" sopra indicate (n. 2 servizi per la E.21, n. 1 servizio per la IA.02 e n. 1 servizio per la IA.03) nel senso che il concorrente dovrà attestare di averli eseguiti per dette "ID-Opere". Dovrà fare riferimento alla parte di progettazione che è stata effettivamente da lui svolta.

Quanto ai requisiti minimi di ammissione, si veda invece l'art. 19 del Disciplinare di gara.

Quesito 2

In relazione al Disciplinare di Gara e specificatamente, pag. 12 art.19 Requisiti di idoneità professionale, si richiede un chiarimento relativamente agli stessi:

Tra il testo scritto e la tabella emerge una discrepanza relativa ai titoli di studio e iscrizione. Si chiede di poter tener conto della tabella anziché del testo scritto più attinente alle Norme Vigenti.

Risposta al quesito 2:

Nella tabella riepilogativa, con riferimento allo schema riassuntivo delle minime figure professionali necessarie per lo svolgimento del servizio, al Progettista delle opere edili architettoniche o strutturali è correttamente indicato l'indirizzo di studio "laurea in Architettura ed Ingegneria".

L'espressione "equipollente" è stata utilizzata in senso tecnico-giuridico. Con il termine equipollenza si intende l'equiparazione, di un titolo di studio o professionale estero, ad un corrispondente titolo italiano. L'analisi comparata del titolo deve tenere conto della natura accademica dell'istituzione straniera che ha rilasciato il titolo, della durata del ciclo di studi, dei contenuti disciplinari analitici, delle forme istituzionali di riconoscimento o accreditamento. Allo scopo di verificare se detto titolo estero sia davvero corrispondente, per livello e contenuti, ad un analogo italiano, così da consentire che abbia lo stesso valore giuridico.

La previsione del Disciplinare è posta in ossequio al principio del favor participationis, ma soprattutto per conformarsi al principio di tutela della concorrenza, tenuto conto della recente evoluzione di titoli di studio e professionali nonché della possibile partecipazione alla gara di concorrenti non italiani, trattandosi di procedura aperta sopra soglia UE.

Quesito 3

a) Visto che al criterio 2.6.2 del DM 11/10/2017 è riportato “Viene attribuito un punteggio premiante pari a . al progetto che prevede prestazioni superiori per alcuni o tutti i criteri di base descritti nel cap. 2 «criteri ambientali minimi”», con riferimento al sub criterio B6, si chiede se il “miglioramento prestazionale del progetto”, è da riferirsi a qualsiasi criterio del DM 11/10/2017 o esclusivamente ai criteri indicati ai sub criteri B1-B2-B3-B4-B5.

b) Visto che sempre al criterio 2.6.2 il DM 11/10/2017 è riportato “Tale punteggio sarà proporzionale al numero di criteri di base per cui e' prevista una prestazione superiore”, si chiede se per avere il totale di massimo di punteggio (4) nel subcriterio B6 bisogna migliorare 4 criteri di base.

c) Con riferimento ai sub criteri B1 e B2, riferiti rispettivamente ai criteri minimi 2.2.5 e 2.2.8.2, si chiede se trattandosi di singolo edificio, i suddetti sub criteri non debbano piuttosto essere riferiti ai criteri minimi 2.3.3 e 2.3.4.

d) Nel disciplinare di gara a pag. 30 al punto b) RELAZIONE METODOLOGICA si richiede che quest'ultima sia "costituita da un numero massimo di 25 facciate" e che dovrà "essere strutturata secondo l'impostazione dell'Allegato 4". Poiché l'Allegato 4 presenta un format iniziale ed un format finale precompilati, si chiede se questi sono da conteggiare nel numero totale di pagine (25) oppure se le 25 pagine di RELAZIONE METODOLOGICA riguardino solo lo sviluppo del CAPITOLO 1, CAPITOLO 2, CAPITOLO 3 interni all'Allegato 4.

Risposta al quesito 3

a) Il punteggio premiante sarà attribuito in funzione del miglioramento prestazionale del progetto relativamente a qualsiasi criterio del DM 11/10/2017. Resta peraltro ferma la obbligatorietà dei contenuti del citato Decreto, per la parte inderogabile, ove sono stabiliti criteri ambientali minimi obbligatori, rispetto ai quali il progetto dovrà essere conforme, pena altrimenti la sua inammissibilità per difformità rispetto a previsioni normative.

b) Per il criterio B6 è previsto un punteggio massimo di 4 punti. Sarà compito della commissione di gara dare interpretazione all'art. 45 del Disciplinare di Gara e definire le modalità esecutive di attribuzione del punteggio attraverso il metodo del confronto a coppie. Tengano presente i concorrenti che per espressa previsione normativa, le loro offerte dovranno essere conformi ai criteri ambientali "minimi" inderogabili. Per quanto riguarda invece i criteri ambientali "premiati", in funzione dei quali può essere attribuito un punteggio, è onere del concorrente offrire la migliore progettazione in termini sia individuali che complessivi. Ciò che si va a realizzare è un intervento unitario, su un complesso immobiliare, che dovrà ottenere le migliori prestazioni, anche in termini di compatibilità ambientale. Di conseguenza, la commissione, nel giudicare il "miglioramento prestazionale del progetto" e nell'attribuire il punteggio per ciascun subcriterio, quindi nello specifico anche per il subcriterio B6, dovrà tenere conto: singolarmente del miglioramento di ciascun criterio di base (in termini di miglioramento individuale) ma complessivamente della loro combinazione (in termini di miglioramento complessivo), dovendosi premiare la soluzione progettuale che presenti la migliore combinazione e quindi il massimo miglioramento complessivo.

c) Trattandosi di edificio inserito in un sistema complesso di edifici tra loro interconnessi anche a livello di infrastrutture tecnologiche si ritiene più appropriato il riferimento ai criteri citati 2.2.5 e 2.2.8.2. **Tuttavia**, La Committente non è tenuta a

fornire interpretazioni delle norme di legge e regolamentari, ma può dare chiarimenti soltanto sugli atti di gara dalla stessa predisposti. La commissione dovrà valutare la rispondenza ai criteri minimi cogenti e l'implementazione di quelli premianti. Il concorrente, nel predisporre la propria offerta, dovrà attenersi ai primi e migliorare i secondi.

d) L'interpretazione corretta è quella suggerita dal quesito: le 25 pagine di RELAZIONE METODOLOGICA riguardano solo lo sviluppo del CAPITOLO 1, CAPITOLO 2, CAPITOLO 3 interni all'Allegato 4

Quesito 4:

In relazione alla gara in oggetto pongo i seguenti quesiti, è possibile conoscere i dati relativi a:

- a) consumi di acqua, energia elettrica e gasolio degli ultimi tre anni (2015, 2016, 2017)
- b) n° di frequentatori / anno

Risposta al quesito 4

I dai richiesti saranno forniti al concorrente aggiudicatario della procedura in oggetto, in quanto, non si ritiene possano essere utili nell'attuale fase di gara.

Quesito 5

- a) Si chiede se sia possibile prevedere un RTI da costituire di tipo misto (orizzontale e verticale) in cui una o più categorie di progettazione vengano svolte da più progettisti in possesso dei requisiti (e che concorrono al loro raggiungimento) e di servizi di punta, dei quali uno solo fornirà i servizi di punta relativi così come definiti nell'art. 37.
- b) Si chiede se per i servizi di punta, così come definiti nell'art. 37, sia da rispettare un limite temporale visto che nel bando questo non è stato esplicitato.
- c) Si chiede di poter conoscere la capienza delle attuali vasche di accumulo per l'Antincendio.

Risposta al quesito 5

a) I "servizi di punta" non sono "frazionabili". Ciascuno dei 4 "servizi di punta" dovrà essere attestato da un solo operatore, in conformità alle previsioni del Disciplinare. il Disciplinare non vieta che ciascuno dei 4 servizi di punta di cui all'art. 37 sia stato eseguito da uno solo tra i membri dell'eventuale raggruppamento, purché il raggruppamento nel suo complesso comunque attesti il possesso di tutti i requisiti di

cui all'art. 19.

b) Possono essere utilizzati servizi eseguiti nell'ultimo decennio e, ove iniziati in precedenza, la parte di essi eseguita nel decennio.

c) L'attuale serbatoio di accumulo per uso antincendio è di 105 mc.

Quesito 6

a) Fatto salvo quanto prescritto agli art. 19 e 37 del Disciplinare di Gara, nel raggruppamento temporaneo può essere presente anche più di un soggetto che svolga le prestazioni di progettista per la categoria E.21. Dovrà però essere specificato il nominativo del professionista indicato quale unico responsabile della progettazione per la suddetta categoria.

b) Secondo l'art. 37 del Disciplinare di gara il progettista incaricato per la categoria E.21 deve corrispondere al firmatario del progetto di punta. Per firmatario del progetto si può intendere sia firmatario in qualità di progettista delle opere architettoniche che firmatario in qualità di responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche?

c) Eventuali figure aggiuntive a quelle richieste dal disciplinare possono essere inserite nel GdL in qualità di consulenti esterni?

Risposta al quesito 6

a) Fatto salvo quanto prescritto agli art. 19 e 37 del Disciplinare di Gara, nel raggruppamento temporaneo può essere presente anche più di un soggetto che svolga le prestazioni di progettista per la categoria E.21. Dovrà però essere specificato il nominativo del professionista indicato quale unico responsabile della progettazione per la suddetta categoria.

b) Si riporta quanto indicato a pag. 30 del Disciplinare: "per ciascun servizio dovrà essere indicato il progettista firmatario, che dovrà essere la medesima persona fisica indicata quale soggetto responsabile per le corrispondenti categorie e dunque: i due servizi in E.21 dovranno essere a firma del progettista indicato in gara quale "progettista delle opere edili architettoniche o strutturali". Ne consegue che debba essere la stessa persona fisica che ha firmato come progettista delle opere in E.21. Che sia poi, semmai, anche il responsabile dell'integrazione, non rileva.

c) Non è vietato. Purché vi siano almeno le figure minime, il GdL può essere anche

integrato, chiaramente senza che ne consegua attribuzione di punteggio, poiché non è previsto.

Quesito 7

nel caso in cui un raggruppamento costituendo, successivamente all'esecuzione del sopralluogo, ritenesse opportuno inserire ulteriori soggetti componenti, si può considerare valido il sopralluogo effettuato acquisendo una dichiarazione di accettazione da parte di tali ulteriori soggetti?

Risposta al quesito 7

Nel caso di concorrenti in forma plurisoggettiva (per esempio raggruppamenti temporanei) è da ritenere che il sopralluogo debba essere necessariamente effettuato per conto di tutti e ciascuno e che non sia sufficiente l'incarico da parte di un solo membro. Stante la valenza sostanziale del requisito del sopralluogo, l'obbligo di eseguire il sopralluogo non può che riferirsi a tutte le imprese partecipanti, e non solo alla mandataria, dovendosi attestare l'effettuazione del sopralluogo diretto da parte dei soggetti offerenti e, quindi, anche da quelle che, nel costituirsi in ATI anche in momento successivo alla partecipazione alla gara, tuttavia partecipano alla definizione dell'offerta.

Pertanto al quesito può essere data risposta affermativa, ma al momento della presentazione delle offerte dovrà essere attestato che tutti i soggetti che compongono il RTP abbiano di fatto dato/accettato/ratificato che il soggetto che ha eseguito il sopralluogo agisse anche per loro conto.

Quesito 8

in relazione al requisito obbligatorio per i raggruppamenti temporanei relativo a "prevedere, quale progettista, la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione" si domanda se per "abilitazione" si intenda il fatto di avere sostenuto con successo l'esame di stato o l'essere iscritti all'Ordine di appartenenza da meno di 5 anni.

Risposta al quesito 8

Si conferma la previsione di cui al Disciplinare di gara "prevedere, quale progettista, la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione". Dunque rileva la data di abilitazione, non quella di iscrizione all'Ordine

Quesito 9

in relazione alla dichiarazione del possesso dei requisiti da parte di partecipanti ad un RTI costituendo, si domanda se sia obbligatoria, in caso di società di ingegneria, l'iscrizione al servizio ANAC per le società di ingegneria, o se sia sufficiente l'utilizzo

dell'apposita sezione AVCPass per Operatore Economico. In questo caso, visto che da disciplinare di incarico si prescrive che "per la comprova del requisito, i relativi certificati devono essere inseriti nel sistema AVCPass dai concorrenti", si richiede in corrispondenza di quale requisito per la gara, tra quelli elencati nel sistema PASSoe, deve essere abbinato a tali documenti; si richiede anche che tipo di documenti ("certificati") debbano essere caricati per la prova di tale requisito. Si richiede inoltre, in caso di utilizzo del solo del profilo AVCPass, se e come debbano essere provati con documentazione i requisiti di capacità economica e finanziaria.

Risposta al quesito 9

Per le modalità operative di utilizzo di Avcpass gli Operatori economici sono invitati a consultare le FAQ Anac o a contattare il call center di avcpass.

Relativamente alla documentazione da utilizzare per la comprova dei requisiti, si faccia riferimento all'Allegato XVII del D. Lgs. 50/2016

Quesito 10

Nel caso di una associazione professionale e non di società le varie dichiarazioni di gara possono essere firmate da un associato in rappresentanza di tutti oppure devono essere firmate da tutti gli associati?

Risposta al quesito 10

Nel caso di associazione professionale (Legge n .1815 del 23/11/1939) la firma della documentazione di gara deve essere apposta da coloro i quali hanno, sulla base dell'Atto Associativo, il potere di legale rappresentanza dell'associazione. Generalmente quindi da tutti gli associati, salvo che ricorra diverso regime associativo

Quesito 11

Con riferimento alla gara in oggetto, si chiede se, come "Progettista Esperto in Diagnosi Energetica", sia possibile indicare il Direttore Tecnico della Società d'Ingegneria certificata ESCo secondo la UNI 11352:2014 facente parte del RTI in qualità di mandante.

Di fatto il Direttore Tecnico non è un EGE ma è la Società stessa che, essendo ESCo certificata secondo la UNI 11352:2014, è abilitata, ai sensi il Dlgs 102/2014, ad elaborare Diagnosi Energetiche.

Risposta al quesito 11

All'art. 19 del Disciplinare è indicato uno schema riassuntivo delle minime figure professionali necessarie per lo svolgimento del servizio.

Secondo l'art. 46 del d.lgs. 50/2016 possono essere affidatari di servizi di architettura

e ingegneria anche soggetti costituiti in forma societaria.

In particolare, il ruolo di "Progettista esperto in Diagnosi Energetica" deve essere svolto da un soggetto che: abbia i requisiti prescritti; sia il concorrente o, ove in forma plurisoggettiva, ne sia membro.

Nel caso specifico, se l'operatore economico è una società di ingegneria, e quest'ultima è abilitata a svolgere la Diagnosi Energetica in conformità al punto 1.2 dell'Allegato al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 11/10/2017, detta società ben può essere indicata come membro del raggruppamento e progettista, in persona del suo Direttore Tecnico, il quale di conseguenza firmerà per essa la Diagnosi Energetica, ma non potrà comparire in proprio essendo che la certificazione è in capo alla società e non a lui.